



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 507 del 2011, proposto da:

La Neolitica s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Alberto Guerrera, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Carbone, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, viale degli Astronauti, 4;

contro

Comune di San Lupo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Renato Magaldi, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, Piazza Carità, 32;

nei confronti di

Ceis s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Nello Sauchella, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Abbamonte, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, via Melisurgo, 4;

per l'annullamento

- dei verbali della gara indetta dal Comune di San Lupo ed avente ad oggetto l'affidamento dell'esecuzione dei “lavori di ripristino e riqualificazione della strada rurale Costelle”, nella parte in cui non è stata esclusa l'offerta della Ceis s.r.l.;
- della determinazione dell'U.T.C. del 31 dicembre 2010 di aggiudicazione definitiva dell'appalto alla società controinteressata;
- della nota del 4 dicembre 2010 con cui la Ceis s.r.l. è stata autorizzata ad integrare l'offerta con la specificazione degli oneri della sicurezza;
- del silenzio – diniego serbato dalla stazione appaltante sull'istanza di annullamento degli atti in autotutela formulata dall'impresa ricorrente con dichiarazione acquisita al verbale della seduta pubblica di gara del 24 dicembre 2010;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
- nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto e, in subordine, del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni per equivalente monetario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Lupo e di Ceis s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 il dott.

Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che il presente ricorso, trattato nell'udienza camerale per la domanda di concessione di misure cautelari, può essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60, 74 e 120 del codice del processo amministrativo, sussistendone i presupposti di legge ed avendo dato avviso alle parti;

Considerato che lo stesso appare fondato alla luce delle seguenti considerazioni:

- sussiste effettiva discordanza tra il valore degli oneri della sicurezza specificati nell'offerta economica formulata in sede di gara dalla Ceis s.r.l. (Euro 3.857,72) e l'importo indicato nel "quadro comparativo con i relativi prezzi ed analisi" (Euro 1.960,67 per c.d. "oneri speciali per la sicurezza");
- tale circostanza integra la violazione della Sez. XI.5 del bando di gara, secondo cui "gli oneri della sicurezza vanno opportunamente rapportati al progetto offerta dell'impresa, se diverso da quello posto a base di gara" e della Sez. XII che sanzionava con l'esclusione l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla Sezione XI del bando medesimo;
- trattandosi di elemento che incide sull'offerta economica presentata in sede di gara, si appalesa illegittima la richiesta di integrazione inoltrata dalla stazione appaltante con nota del 4 dicembre 2010 (con

la quale si invitava la Ceis s.r.l. a rideterminare gli oneri di sicurezza, rapportandoli all'offerta formulata in sede di gara), in quanto il c.d. "potere di soccorso" disciplinato, in via generale, dall'art. 46 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, costituisce una facoltà discrezionale per l'amministrazione che può riguardare il contenuto della documentazione di gara, ma non l'offerta economica (T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 2 aprile 2008 n. 1790);

- peraltro, in seguito alla precitata richiesta di integrazione, la società aggiudicataria ha proceduto ad una non consentita rielaborazione delle voci relative a tali oneri di sicurezza, suddividendo la voce indicata nella propria offerta economica (3.857,72) in due importi distinti così suddivisi: I) nel computo metrico (allegato A), Euro 1.623,56 per tali "oneri speciali per la sicurezza" (importo non corrispondente con quello originariamente indicato nel "quadro comparativo con i relativi prezzi analisi", pari ad Euro 1.960,67); II) nel documento "stima incidenza sicurezza" la somma di Euro 2.234,15 per oneri di sicurezza inclusi nei prezzi;

Rilevato che l'accoglimento del primo motivo del ricorso conduce, con assorbimento dell'ulteriore censura (che ha ad oggetto il punteggio attribuito dalla commissione all'offerta tecnica della Ceis s.r.l.), all'annullamento del gravato provvedimento di aggiudicazione: viceversa la mancata stipulazione del contratto rende superflua ogni statuizione circa la richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto medesimo e, in subordine, di risarcimento dei danni;

Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di San Lupo e la Ceis s.r.l., al pagamento delle spese ed onorari di giudizio in favore della Neolitica s.r.l. nella misura complessiva di Euro 3.000,00 (Euro 1.500 per ciascuna parte soccombente).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Alessandro Pagano, Consigliere

Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)